Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione e ricerche

La legge elettorale della Regione Emilia-Romagna

Dossier n° 132 - Schede di lettura
12 novembre 2024

Nei giorni **17 e 18 novembre 2024** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna.

Come per le altre regioni a statuto ordinario, il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Successivamente la legge 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.

La **legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014** prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza variabile, in relazione ai seggi ottenuti dalla coalizione vincente nelle circoscrizioni. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

La normativa nazionale (leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995) continua ad applicarsi per tutto quanto non previsto dalla legge regionale, che contiene peraltro, all'articolo 15, un riferimento esplicito agli articoli delle due citate leggi che trovano applicazione, in particolar modo in relazione ai tempi e alle modalità di presentazione delle candidature.

Anche per quanto concerne la disciplina dell'eleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale si applica la normativa nazionale, dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale (*omissis*)", e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (*omissis*)".

Successive modifiche sono intervenute nella legislazione elettorale regionale in materia di presentazione delle candidature (art. 13 della L.R. n. 23 del 2019) e di indizione delle elezioni (art. 2 della L.R. n. 6 del 2022 e art. 38 della L.R. n. 7 del 2024). A seguito delle ultime modifiche apportate, l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2014, stabilisce che in caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni (comma 1) sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il rinnovo ordinario degli organi elettivi ha luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Il 12 luglio 2024 il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini ha rassegnato le dimissioni in quanto eletto al Parlamento europeo e, come previsto dall'art. 32 dello statuto regionale (legge statutaria n. 13 del 2005), la Vice Presidente Irene Priolo ha assunto le funzioni *ad interim* di Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.
La data delle elezioni è stata quindi fissata nei giorni 17 e 18 novembre, in accordo con la Corte di Appello di Bologna. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dal decreto legge n. 7 del 2024 (articolo 1, comma 1), le elezioni si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Così stabilisce, infine, il decreto della Presidente della Giunta regionale F.F. n. 133 del 26 settembre 2024, con il quale sono indette le elezioni (pubblicato nel BURERT n. 309 del 2-10-2024).

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 2 e 3 aprile 2023 sono disponibili nel sito della regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024.

Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 29 dello statuto (legge regionale statutaria 13 del 31 marzo 2005) stabilisce che l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è composta da **50 consiglieri**, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente all'Assemblea. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 1, comma 1).

La legge elettorale regionale stabilisce (art. 3, comma 1) che, dei 49 consiglieri, **40 sono eletti con criterio proporzionale** sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 9 con sistema maggioritario. I **9 consiglieri eletti con sistema maggioritario** nel collegio unico regionale sono comunque scelti tra i candidati delle liste circoscrizionali che, per tale ragione, devono essere composte da un numero minimo di candidati non inferiore al numero di seggi spettanti alla circoscrizione (vedi *infra*).

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle otto province emiliano romagnole e della città metropolitana di Bologna. Sono ripartiti tra le circoscrizioni i 40 seggi da eleggere con sistema proporzionale, sulla base della popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con il decreto n. 134 del 26 settembre 2024 (pubblicato nel BURERT n. 309 del 2-10-2024) è stato determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale, come indicato nella tabella a seguire. Come prescritto dalla legge regionale (art. 3, comma 2), la popolazione considerata è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Circoscrizione	Popolazione 2021 (dPR 20/1/2023)	Seggi
Bologna	1.010.812	9
Ferrara	339.573	3
Forlì-Cesena	391.293	4
Modena	701.751	6
Parma	448.916	4
Piacenza	283.435	3
Ravenna	385.631	3
Reggio nell'Emilia	525.586	5
Rimini	338.369	3
Totale	4.425.366	40

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La disciplina della presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente è contenuta negli articoli da 4 a 9 della legge regionale n. 21 del 2014 che, per quanto riguarda i tempi e le modalità di ammissione delle stesse, rinvia a quanto stabilito dalla legge n. 108 del 1968.

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presentate con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni (art. 5).

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste (art. 9, comma 1). Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste (art. 9, comma 2).

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione sulla base della popolazione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 5 (art. 8); la necessità che il numero di candidati di ciascuna lista circoscrizionale sia almeno pari al numero di seggi assegnati alla circoscrizione è dovuta al fatto che i 9 consiglieri eletti con sistema maggioritario nel collegio unico regionale sono scelti tra i candidati delle liste circoscrizionali.

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste è proporzionale alla grandezza della circoscrizione in termini di popolazione: almeno 350 e fino a 550 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione fino a 100.000 abitanti; almeno 500 e fino a 750 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti (sono le circoscrizioni di Piacenza, Rimini, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Parma); almeno 750 e fino a 1.200 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti (Reggio nell'Emilia e Modena) ed infine almeno 1.000 e fino a 1.500 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione superiore a un milione di abitanti (solo Bologna). La legge regionale stabilisce, inoltre, che sono esonerate dall'obbligo di sottoscrizione le liste, anche con simbolo composito, espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

Si segnala che per l'elezione dei consiglieri regionali vige quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, come integrato dall'articolo 4-sexies, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, a norma del quale sono esenti dalla sottoscrizione tutte le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.

Infine, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, rispetto alla durata ordinaria, che anticipi anche lo svolgimento delle elezioni di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, è dimezzato il numero minimo e massimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste circoscrizionali.

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno uno dei gruppi di liste ammessi (art. 6).

La candidatura, che non richiede sottoscrizione da parte degli elettori, deve essere accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste (convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste del gruppo).

Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 7).

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, nelle liste circoscrizionali il numero dei candidati di ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è pari, e in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere, se il numero dei candidati è dispari (art. 8). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (art. 10, comma 2).

Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2014. L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e il simbolo delle liste circoscrizionali collegate. L'elettore può votare:

- solo per un candidato Presidente;
- per una lista e per il candidato Presidente ad esse collegato;
- per una lista e per un candidato Presidente anche non collegato alla lista prescelta (voto disgiunto);
- solo per una lista e in tale caso il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato.

Nel caso in cui l'elettore esprima il voto per un candidato Presidente e per più di una lista, è valido solo il voto al candidato Presidente.

Ciascun elettore può inoltre esprimere **uno o due voti di preferenza**; nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 21 del 2014 disciplinano l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le **liste circoscrizionali** il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, almeno il **3 per cento** dei voti validi, a meno che la lista sia collegata ad un **candidato Presidente** che abbia ottenuto almeno il **cinque per cento** dei voti (art. 11).

I **40 seggi da attribuire con metodo proporzionale** sono assegnati nelle circoscrizioni con le stesse modalità adottate dalla legge n. 108 del 1968. Una prima assegnazione dei seggi è effettuata in ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi, mentre i seggi che rimangono da attribuire, perciò definiti residui, sono assegnati nel collegio unico regionale, con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base dei voti residuali, ovvero non utilizzati ai fini dell'assegnazione dei seggi con i quozienti interi.

Il **premio di maggioranza** è attribuito al gruppo di liste o coalizione collegata con il Presidente eletto, senza la previsione di una soglia minima di voti necessari e in misura variabile in relazione ai seggi ottenuti dalla stessa. Alla coalizione o gruppo di liste collegati con il Presidente eletto sono comunque assicurati almeno **27 seggi** (pari al 55% di 49); a tal fine vengono utilizzati, in tutto o in parte, i 9 seggi da attribuire con metodo maggioritario ed, eventualmente, anche altri seggi aggiuntivi che, in tal caso, verranno sottratti alle altre liste.

La prima ripartizione dei seggi è effettuata, dunque, a livello circoscrizionale dall'**ufficio centrale circoscrizionale** (art. 12), il quale procede al riparto dei seggi assegnati alla circoscrizione sulla base del **quoziente circoscrizionale corretto**, calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse alla ripartizione che hanno superato la soglia e il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità. I seggi sono assegnati a ciascuna lista in corrispondenza della parte intera del risultato della divisione tra la cifra elettorale circoscrizionale e il suddetto quoziente circoscrizionale.

Qualora il numero complessivo dei seggi così attribuiti superi il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni sono ripetute con un nuovo quoziente calcolato diminuendo di una unità il divisore; i seggi non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale.

L'ufficio centrale circoscrizionale determina quindi i voti residuali per ogni lista (differenza tra i voti ottenuti nella circoscrizione e il prodotto tra i seggi assegnati a quoziente intero e il quoziente circoscrizionale) e il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione.
Determina altresì la cifra elettorale di ciascun candidato sulla base dei voti di preferenza e, sulla base di questa, compila la graduatoria dei candidati di ciascuna lista. L'ufficio comunica, quindi, tutti i dati e i risultati delle operazioni compiute all'ufficio centrale regionale.

L'**ufficio centrale regionale** (art. 13, comma 1) procede innanzitutto ad **assegnare i seggi residui nel collegio unico regionale**. Somma i seggi non assegnati nelle circoscrizioni e, per ciascuna lista, i voti residuali di tutte le circoscrizioni. Calcola il **quoziente elettorale regionale**, dato dal rapporto (di cui si considera la sola parte intera) tra la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste e il totale dei seggi da attribuire. A seguire divide la somma dei voti residuali di ogni gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo; i seggi che rimangono da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali tali divisioni hanno dato i maggiori resti. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. I voti residuali percentuali sono calcolati moltiplicando per cento i voti residuali della lista e dividendo il prodotto per il quoziente circoscrizionale. I seggi sono attribuiti in corrispondenza delle maggiori cifre percentuali.

Successivamente l'ufficio centrale regionale (art. 13, comma 2) **proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale** il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nella regione. Ai fini della riserva di seggio, inoltre, individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto.

L'ufficio determina quindi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo, nonché il numero di seggi assegnati alla coalizione di liste o al gruppo di liste collegato con il Presidente eletto.

Ai fini dell'attribuzione del **premio di maggioranza** l'ufficio procede come segue:

- qualora il gruppo o coalizione 'maggioritaria' abbia conseguito un **numero di seggi superiore a 24** (senza contare il seggio riservato al Presidente eletto) gli **assegna 4 dei 9 seggi** da attribuire con metodo maggioritario; i restanti 5 seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste minoritarie;
- qualora tale gruppo o coalizione abbia conseguito un numero di **seggi pari o inferiore a 24**, gli **assegna i 9 seggi** da attribuire con metodo maggioritario.

Verifica quindi se la **cifra elettorale regionale** conseguita dal gruppo di liste o dalla coalizione 'maggioritaria' sia **pari o superiore al 40% del totale** dei voti validi. Nel caso in cui tale soglia non sia stata raggiunta verifica se il numero di **seggi conseguiti** dalla coalizione o dal gruppo di liste collegato con il Presidente eletto sia **pari o superiore a 27** (senza contare il seggio riservato al Presidente eletto); in caso negativo assegna a tale coalizione o gruppo una quota di seggi aggiuntiva fino al raggiungimento di 27 seggi; i seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste minoritarie a partire dai seggi assegnati con il resto o con il voto residuo minore.

I seggi assegnati alla coalizione 'maggioritaria' sono ripartiti tra i gruppi di liste che ne fanno parte con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base del quoziente elettorale regionale di maggioranza calcolato come rapporto tra il totale dei voti ottenuti dai gruppi di liste della coalizione e il numero di seggi da assegnare.

Analogamente, gli eventuali 5 seggi assegnati ai gruppi di liste non collegati con il Presidente eletto sono distribuiti tra i gruppi con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del quoziente elettorale regionale di minoranza.

In ogni caso, i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, sia di maggioranza che di minoranza, sono **attribuiti nelle circoscrizioni** sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

L'ufficio centrale regionale procede, quindi, alle proclamazioni alla carica di consigliere regionale ad iniziare dal candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto. A tal fine utilizza il seggio assegnato alla lista ad esso collegata, nel seguente ordine: uno dei 5 seggi assegnati alle liste minoritarie; il seggio attribuito con il minor resto nel collegio unico regionale; il seggio attribuito nella circoscrizione con il minor numero di voti (art. 13, comma 3).

A seguire l'ufficio **proclama eletti**, per ciascuna lista nei limiti dei seggi ad essa attribuiti, i candidati **secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali** (art. 13, comma 4).

La legge regionale (art. 14) disciplina, infine, le modalità di surrogazione di eventuali seggi che si rendano vacanti nel corso della legislatura. Il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre elettorali individuali della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto; in assenza di candidati, esso è attribuito al candidato della medesima lista ma in altra circoscrizione, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali utilizzata per la ripartizione dei seggi residuali nel collegio unico regionale.

re0060	Servizio Studi Sezione Affari regionali	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.